

8762 /2020



**TRIBUNALE DI LECCE**

**Sezione Lavoro**

**Ordinanza ex art. 700 c.p.c.**

Il giudice, sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza dell'11.9.2020, fa presente quanto segue.

Parte ricorrente ha proposto ricorso cautelare in corso di causa rappresentando che l'amministrazione scolastica avrebbe, in sede di assegnazione dei posti a concorso quale dirigente scolastico, erroneamente valutato la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei benefici ex l. 104/92 che non sarebbero stati presi in considerazione ai fini della scelta della regione di adibizione.

Il Ministero, nel costituirsi, ha ribadito che non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda e che in via preliminare il ricorso sarebbe inammissibile per mancata notifica ai controinteressati.

Sotto questo preliminare profilo, si fa presente che giammai nel processo del lavoro si potrebbe parlare di inammissibilità ma al più si potrebbe disporre integrazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, quantomeno in sede cautelare, non si ravvisa la necessità di tale integrazione in quanto la domanda cautelare è stata espressamente formulata come segue:

*... 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere assegnata anche in via provvisoria alla regione Puglia e quindi ad un'istituzione scolastica priva di dirigente, incluse le sedi nominali e quelle in reggenza, presso la sede di lavoro più vicina al domicilio del padre da assistere e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di provvedere all'immissione della ricorrente nei termini sopra specificati;*

Pertanto, quantomeno per la domanda cautelare, non si pone un problema di conflitto con gli altri soggetti in graduatoria, questi sì litisconsorti necessario.

Ciò detto va analizzato il merito della questione.



In primo luogo, la ricorrente ha dato prova di fruire dei permessi 104 per il genitore e pertanto tale ruolo di assistenza preesisteva alla nomina quale dirigente scolastico (all. 10 e 11). Anche gli ulteriori effetti di legge devono ritenersi sorti prima di tale nomina a dirigente scolastico e come tali preesistenti e già acclarati come dimostrato dall'attestazione della scuola di appartenenza della ricorrente quale docente.

Pertanto, non può essere la violazione del diritto da parte del Ministero a determinare la perdita del diritto ai benefici ex l. 104/92.

Infatti, il Ministero, con interpretazione che non si condivide, non può limitare la portata del beneficio di legge alla sola fase successiva all'assegnazione alla Regione.

Tale limitazione non trova appiglio nel testo di legge e la previsione del bando, contestata in questa sede, non ha supporto normativo.

Ciò detto, è noto che la presente controversia si inserisce in un filone contenzioso di portata nazionale che ha visto numerosi Tribunali pronunciarsi. L'orientamento maggioritario è quello favorevole alla ricorrente (anche se constano precedenti anche di senso opposto) che questo giudice condivide.

Pertanto si ritiene che – una volta in possesso dei requisiti per la fruizione del beneficio – non potesse l'amministrazione escludere la priorità nella fase preliminare di assegnazione alle regioni.

L'art. 15 del bando nell'escludere la vigenza della l. 104/92 nella fase di assegnazione ai ruoli regionali si pone pertanto in contrasto con la disciplina di legge sopra menzionata che si pone quale attuazione del diritto costituzionale all'assistenza di soggetti bisognosi.

La ricorrente ha dimostrato di essere già il soggetto in carico dell'assistenza e la stessa riforma del 2010 ha modificato i termini di riconoscimento del beneficio. Pertanto, si deve ritenere che il ricorso, per quanto riguarda la fase cautelare, sia fondato.

Anche sotto il profilo del periculum, si ritiene sussista il requisito in quanto anche il solo allentamento del vincolo assistenziale concreta un pericolo meritevole di tutela d'urgenza.

In assenza di controinteressati può, nei limiti della domanda cautelare attorea, essere accolto relativamente all'assegnazione in Istituto scolastico dato in reggenza (l'elenco di tali istituti è stato prodotto telematicamente dal ricorrente), rimettendo al merito ogni altra valutazione. Ai sensi dell'art. 118 d. att. cpc si richiamano Trib. Torino 676/2020 e



Trib. Palermo 1465/2020 prodotte dal ricorrente il 9.9.2020 in via telematica. Spese al definitivo.

Pqm

Il giudice, decidendo la domanda cautelare, accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto ordina al MIUR di assegnare la ricorrente presso l'istituzione scolastica, tra quelle prive di dirigente scolastico o comunque date in reggenza, più vicina al domicilio del genitore assistito; spese la merito; per la fase di merito, data la costituzione di entrambe le parti, fissa udienza **al 25.6.2021**. Dispone che nei termini degli art. 415 ss. cpc parte ricorrente notifichi personalmente copia del ricorso e del presente provvedimento ai litisconsorti individuati nei dirigenti scolastici assegnati presso la Regione Puglia. Dispone che per tutti gli ulteriori soggetti che precedono in graduatoria la ricorrente la notifica avvenga ex art. 151 cpc tramite pubblicazione sul sito del MIUR del ricorso introduttivo e del presente provvedimento. La pubblicazione dovrà avvenire entro 60 gg dalla comunicazione del presente provvedimento e dovrà essere mantenuta sino alla decisione di merito.

Si comunichi.

Lecce, 11/09/2020

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott. Amato Carbone

